



PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI

PER ABBRUCIAMENTI E ACCENSIONE FUOCHI NEI BOSCHI NELLE AREE CONTIGUE

Le aree a rischio incendi boschivi, compreso tra il **1° luglio e il 31 agosto**, sono sottoposte a **divieto di fuochi e l'abbruciamento di residui vegetali** in una fascia di 100 metri, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno.

Un'eccezione riguarda l'abbruciamento di materiali provenienti da potatura e da **rametti da frutto**, a condizione che sia effettuato **dall'alba e fino a mezzogiorno** in spazi vuoti e ripuliti dalla vegetazione e concentrando il materiale

in aree **a oltre i 200 metri**, gli abbruciamenti e le accensioni sono consentite **dalle 10 del mattino**, adottando le necessarie cautele per evitare il propagarsi del fuoco abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento.

Per effettuare queste operazioni è opportuno darne comunicazione ai carabinieri della Stazione del Corpo Forestale dello Stato.

È vietata anche la mancata osservanza dei divieti vigenti in materia forestale, con l'irrogazione di **sanzioni amministrative** che vanno da un minimo di 120 euro fino a un massimo di 2.066,00 euro.

Per la prevenzione della propagazione degli incendi boschivi, è necessaria la massima attenzione alla necessità di prestare particolare attenzione al **divieto di abbruciamento di residui vegetali** e a tutte le azioni a rischio incendi boschivi, in particolare:

- l'abbruciamento di residui vegetali;
- l'accensione di fuochi e carbonaie;
- l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille;
- l'uso di fieno, paglia o altri materiali facilmente infiammabili;
- l'uso di fieno, paglia o altri materiali facilmente infiammabili;